

DELIBERAZIONE 5 AGOSTO 2025

381/2025/R/EEL

PROPOSTA AL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA PER LA CONTRATTUALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA BIOLIQUIDI SOSTENIBILI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 2023, N. 181

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1351^a riunione del 5 agosto 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 (di seguito: direttiva (UE) 2018/2001), come emendata dalla Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 (di seguito: direttiva 2023/2413) e dalla Direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: direttiva 2024/1711);
- la direttiva (UE) 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 944/2019), come emendata dalla direttiva 2024/1711;
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 943/2019), come emendato dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 2024/1747 (di seguito: Regolamento 1747/2024);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239/03, come convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290/03 (di seguito: decreto-legge 239/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, come convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 (di seguito: decreto-legge 14/22);
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, come convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 (di seguito: decreto-legge 181/23);

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 111/06);
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: TIDE), nella versione 4 approvata con la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2025, 227/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 227/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2024, 306/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 306/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2024, 518/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 518/2024/R/eel);
- la lettera del 7 giugno 2024, prot. Autorità 41514 del 10 giugno 2024, del Capo Dipartimento del Dipartimento Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito: comunicazione 7 giugno 2024).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 5 del decreto-legge 181/23, nella versione risultante dalla conversione in legge, istituisce un meccanismo di contrattualizzazione della capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili i cui impianti siano già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (10 dicembre 2023);
- il meccanismo di cui al punto precedente deve tenere conto *“delle specificità, anche in termini di numero minimo di ore di funzionamento degli impianti, della logistica, dell'approvvigionamento, dello stoccaggio e della gestione dell'energia primaria, delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione, nonché delle esigenze di mantenimento efficiente degli impianti stessi, per quanto necessario ad assicurare il contributo dei medesimi alla flessibilità del sistema elettrico”*;
- il meccanismo è attuato dalla società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) sulla base di criteri e modalità definite da un decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica su proposta dell'Autorità;
- l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 181/23, nella versione risultante dalla conversione in legge, prevede che nelle more dell'avvio del meccanismo di contrattualizzazione della capacità produttiva e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, agli impianti di produzione alimentati da bioliquidi sostenibili si applicano prezzi minimi garantiti definiti dall'Autorità sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 28/11;
- l'Autorità ha definito i prezzi minimi garantiti di cui al precedente punto con la deliberazione 306/2024/R/eel, come aggiornata dalla deliberazione 518/2024/R/eel, dando mandato alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito anche: GSE) di procedere con il relativo riconoscimento;
- per la determinazione dei prezzi minimi garantiti, l'Autorità si è avvalsa del contributo della società Ricerca per il Sistema Energetico S.p.A. (di seguito anche:

RSE) che, allo scopo, ha aggiornato e completato il rapporto precedentemente redatto in relazione agli impianti soggetti all'obbligo di massimizzazione della produzione ai sensi del decreto-legge 14/22;

- più nel dettaglio, con la deliberazione 306/2024/R/eel, come aggiornata dalla deliberazione 518/2024/R/eel, l'Autorità ha:
 - definito formule standard per la quantificazione dei prezzi minimi garantiti a partire dagli elementi resi disponibili nel rapporto redatto da RSE, evitando forme di reintegrazione puntuale dei costi sostenuti da ciascun impianto; tali formule:
 - includono forme di indicizzazione del costo di acquisto del combustibile a riferimenti di prezzo disponibili;
 - consentono l'aggiornamento periodico del prezzo del gasolio utilizzato per il trasporto dei combustibili;
 - prevedono l'aggiornamento, su base annuale e per effetto del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, di altri elementi, con particolare riferimento al costo orario del personale coinvolto nelle attività di manutenzione, nel trasporto dei combustibili e nell'esercizio degli impianti di produzione;
 - scontano il ricavo derivante dalla vendita di calore, valutato in via convenzionale;
 - previsto la quantificazione, da parte del GSE, dei ricavi minimi garantiti per i produttori pari al prodotto tra la produzione netta di energia elettrica e i prezzi minimi garantiti;
 - previsto la quantificazione, da parte del GSE, dei ricavi convenzionali derivanti dalla vendita dell'energia elettrica, da eventuali strumenti incentivanti e dalla valorizzazione convenzionale dell'energia elettrica consumata in sito;
 - previsto che il GSE eroghi, ai produttori ammessi a beneficiare dei prezzi minimi garantiti, la differenza, se positiva, tra i ricavi minimi garantiti e i ricavi convenzionali.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 29 della direttiva 2018/2001 definisce, tra l'altro e per quanto qui rileva, i criteri di sostenibilità che devono essere rispettati da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa; tali criteri sono stati recepiti in Italia dall'articolo 42 del decreto legislativo 199/21 che è altresì richiamato dal decreto-legge 181/23 come requisito per accedere al meccanismo di contrattualizzazione della capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili;
- la direttiva 2023/2413 ha modificato l'articolo 29 della direttiva 2018/2001 aggiornando i criteri di sostenibilità; in particolare, la nuova formulazione prevede la possibilità di continuare a riferirsi ai precedenti criteri di sostenibilità per gli impianti a cui è stato concesso un sostegno prima del 20 novembre 2023;
- nel definire i prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, con la deliberazione 306/2024/R/eel l'Autorità, conformemente a quanto

richiamato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica nella comunicazione 7 giugno 2024, ha ritenuto opportuno prevedere che:

- nel caso degli impianti di produzione di potenza attiva nominale fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride, che non accedono a strumenti incentivanti per l'energia elettrica prodotta a carico delle tariffe elettriche, la sostenibilità dei bioliquidi sia attestata sulla base dei requisiti di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 199/21, in quanto per tali impianti di produzione il meccanismo dei prezzi minimi garantiti trovava già applicazione (seppure con condizioni economiche diverse) prima del 20 novembre 2023;
- nel caso degli altri impianti di produzione, la sostenibilità dei bioliquidi sia attestata sulla base dei requisiti previsti dalla direttiva (UE) 2023/2413; nelle more del pieno recepimento della medesima direttiva, il rispetto dei requisiti è attestato tramite opportune autocertificazioni da parte degli operatori.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili possono essere suddivisi in:
 - impianti asserviti ad un ciclo produttivo, anche, ma non necessariamente, in assetto di autoproduzione (di seguito: impianti asserviti ad un ciclo produttivo);
 - impianti non asserviti ad un ciclo produttivo (di seguito: impianti non asserviti ad un ciclo produttivo);
- gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili possono necessitare di un consumo di gasolio per consentire l'esercizio in sicurezza delle fasi di accensione e spegnimento; tale consumo non può comunque eccedere per vincoli normativi una quota percentuale (usualmente il 5%) del consumo di combustibile nell'arco dell'anno solare.

RITENUTO CHE:

- l'esperienza acquisita dal GSE nel rapporto con i titolari degli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili al fine dell'erogazione dei prezzi minimi garantiti di cui alla deliberazione 306/2024/R/eel, come aggiornata dalla deliberazione 518/2024/R/eel, possa essere utilizzata al fine di ridurre i costi amministrativi correlati all'attuazione del meccanismo di contrattualizzazione a termine della capacità produttiva di tali impianti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 181/23;
- Terna, a cui compete l'attuazione della contrattualizzazione a termine, possa quindi utilmente avvalersi del GSE come controparte contrattuale dei titolari degli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili; i relativi schemi contrattuali siano redatti dal GSE medesimo in coordinamento con la stessa Terna;
- la contrattualizzazione a termine della capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili debba prevedere:
 - la corresponsione di un corrispettivo fisso in €/MW/anno a copertura dei soli costi fissi operativi, senza alcuna remunerazione del capitale investito;

- la corresponsione di un corrispettivo variabile pari, per ciascun *Imbalance Settlement Period* (di seguito: ISP), alla differenza fra i costi variabili riconosciuti e i ricavi convenzionali; tale corrispettivo troverebbe applicazione solo per alcuni ISP, come meglio evidenziato nel seguito, individuati per tenere conto delle esigenze di flessibilità del sistema elettrico e delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione, come indicato dall'articolo 5 del decreto-legge 181/23;
- i costi variabili riconosciuti e i ricavi convenzionali debbano essere calcolati in coerenza con i criteri già adottati per la determinazione dei ricavi minimi garantiti di cui alla deliberazione 306/2024/R/eel, come aggiornata dalla deliberazione 518/2024/R/eel, tenendo conto:
 - per i costi variabili riconosciuti, di un prezzo di esercizio articolato nelle seguenti componenti:
 - componente a copertura del costo di acquisto del combustibile e di tutti i costi associati alla sua movimentazione, stoccaggio e smaltimento, ivi incluse accise e costi per la certificazione di sostenibilità;
 - componente a copertura dei costi di manutenzione eventualmente dipendenti dall'energia prodotta;
 - componente additiva forfettaria, qualora necessaria per tenere conto di voci di costo non più puntualmente individuabili;
 - componente negativa che sconta i ricavi derivanti dalla cessione del calore;
 - per i ricavi convenzionali, dei ricavi derivanti:
 - dalla vendita dell'energia elettrica sui mercati dell'energia;
 - dall'erogazione di eventuali incentivi di tipo *feed-in premium* o *feed-in tariff*;
 - dalla valorizzazione convenzionale dell'energia elettrica prodotta netta e direttamente consumata in sito;
- il corrispettivo fisso debba essere calcolato tenendo conto dei seguenti costi fissi operativi:
 - costo del personale;
 - oneri per manutenzioni non dipendenti dal valore dell'energia;
 - costi fissi per servizi strettamente connessi all'impianto di produzione (es. misura dell'energia elettrica prodotta);
 - premi di assicurazione contro rischi cui sono esposte le unità dell'impianto di produzione;
 - oneri tributari indiretti rispetto ai quali il titolare dell'impianto è un soggetto inciso (es. imposta comunale immobili) e simili;
 - canoni di locazione e di concessione;
 - spese generali (es. struttura societaria, sistemi informativi, mensa, vigilanza, pulizia);
 - eventuali costi fissi diversi dai precedenti, purché rientranti tra i costi operativi.
- la determinazione puntuale delle voci rilevanti per il corrispettivo fisso, per i costi variabili riconosciuti e per i ricavi convenzionali debba essere attribuita all'Autorità nel rispetto dei criteri generali evidenziati ai punti precedenti, al fine di poter beneficiare dell'esperienza acquisita dalla medesima nella determinazione dei prezzi

minimi garantiti e nell'analisi dei costi fissi operativi per gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema ammessi al reintegro dei costi; a tal proposito l'Autorità potrà basarsi su un apposito studio per il quale potrà avvalersi di una società del gruppo GSE;

- per gli impianti asserviti ad un ciclo produttivo:
 - l'erogazione del corrispettivo fisso avvenga in rate mensili di pari importo;
 - l'erogazione del corrispettivo variabile debba essere limitata agli ISP inclusi nei periodi di funzionamento in cui l'impianto è stato effettivamente asservito ad un ciclo produttivo, come comunicati a consuntivo su base mensile;
- per gli impianti non asserviti ad un ciclo produttivo:
 - l'erogazione del corrispettivo variabile debba essere limitata agli ISP individuati da Terna in funzione delle esigenze di flessibilità del sistema elettrico, tenendo conto delle esigenze di permanenza in servizio di questi impianti nel rispetto dei vincoli sulla quota massima di combustibili fossili, qualora il loro utilizzo sia richiesto nelle fasi di accensione e spegnimento dell'impianto;
 - l'erogazione del corrispettivo fisso avvenga a titolo di acconto su base mensile con saldo a consuntivo su base semestrale in funzione di un parametro di presenza in servizio determinato da Terna che misura l'effettiva presenza in servizio degli impianti negli ISP di cui al precedente alinea;
- l'identificazione dei periodi di funzionamento e del parametro di presenza in servizio per gli impianti non asserviti ad un ciclo produttivo sia effettuata da Terna sulla base di criteri determinati dalla medesima previa consultazione e sottoposti all'approvazione dell'Autorità; in particolare Terna debba:
 - massimizzare il contributo alla flessibilità del sistema di questi impianti;
 - rispettare i vincoli di permanenza in servizio di questi impianti tenendo conto dell'eventuale necessità di utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della quota massima di utilizzo di tali combustibili prevista dalla normativa;
- poiché, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 181/23, il meccanismo è attuato da Terna, i costi di contrattualizzazione della capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili debbano trovare copertura nell'ambito del corrispettivo di dispacciamento di cui al TIDE, per il tramite di un corrispettivo unitario appositamente istituito dall'Autorità; a tal proposito Terna regoli con GSE su base mensile le relative partite economiche;
- la verifica di sostenibilità e gli obblighi informativi in capo ai sottoscrittori dei contratti a termine possano essere declinati in continuità con quanto già previsto per i prezzi minimi garantiti di cui alla deliberazione 306/2024/R/eel, come aggiornata dalla deliberazione 518/2024/R/eel.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia necessario procedere alla formulazione di una proposta al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica in merito alla contrattualizzazione a termine della capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili nei termini sopra riportati, al

fine di consentire a tale meccanismo di produrre effetti dall'1 gennaio 2026, data dalla quale, ai sensi della normativa vigente, non potranno più essere erogati i prezzi minimi garantiti;

- dati i tempi ristretti che non consentono una quantificazione puntuale delle varie voci da parte dell'Autorità già per il 2026, la proposta debba altresì contenere elementi semplificativi da applicare in tale anno, desunti dai valori già utilizzati per i prezzi minimi garantiti di cui alla deliberazione 306/2024/R/eel, come aggiornata dalla deliberazione 518/2024/R/eel

DELIBERA

1. di formulare al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica la proposta di contrattualizzazione a termine della capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili di cui all'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere la presente deliberazione alle società Terna S.p.A., Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. e al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 agosto 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini